

Decreto n. 523 28 APR 2021

Oggetto: adozione Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del D.LGS. n. 50/2016"

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, le competenti Autorità di bacino distrettuali;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

**VISTO** il DPCM del 14.07.2017 -registrato alla Corte dei Conti il 10.08.2017 n. 1682 – con il quale la dottoressa vera corbelli è stata nominata segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell' Appennino Meridionale;

### **CONSIDERATO**

che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, di cui alla ex L.183/89, ha fatto proprie, in base alle norme vigenti, le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa alla tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex autorità di bacino e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera





ed al risanamento del litorale (artt.53,54 e 65 del DLGS n. 152/2006 e ss.mm.ii);

Che il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sulla scia di un tema caro al legislatore della L. n. 109/1994 (c.d. "Legge Merloni"), riprende il concetto dell'espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all'interno delle pubbliche amministrazioni all'art. 24, comma 1, laddove prevede che "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltantiOOO...".;

che a fronte dell'espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l'art. 18 della L. n. 109, ha previsto l'incentivazione del personale interno incaricato;

che lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l'art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: recita testualmente la lettera rr) della l.n. 11/2016" al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2%....per le attività tecniche ...";

che il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

che le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;

VISTO lo schema di regolamento che individua i criteri necessari e propedeutici per l'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche;

VISTA la deliberazione corte dei conti Sezione Autonomie n.6/2018 che ha definitivamente risolto affermando che gli incentivi fanno capo agli stessi capitoli di bilancio sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori servizi e forniture e non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio;

**PRESO ATTO** che con l'intesa sottoscritta tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS. in data 26/03/2021, sono stati concordati con in sede di contrattazione decentrata i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, da recepire nell'apposito Regolamento;





VISTA la propria competenza in merito

### **DECRETA**

- 1.Di adottare il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50", quale allegato A) parte integrante del presente atto;
- 2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto con allegato Regolamento nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti".

Il Segretario Generale D.ssa Vera Corbelli





REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

### Articolo 1

(Oggetto e finalità)

- 1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
- 2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

### Articolo 2

(Soggetti interessati)

- 1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
- 2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
  - i collaboratori dei soggetti di cui al punto precedente di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

#### Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

- 1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) responsabile unico del procedimento;





- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
- 2. Le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
- 3. Per gli appalti di forniture e servizi la condizione per la erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dalla individuazione del direttore dell'esecuzione.
  - La nomina del direttore dell'esecuzione di appalti di forniture e servizi deve avvenire in coerenza con le indicazioni ANAC di cui alle linee guida n. 3/2016 par.10.2.
- 4. Gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa sono quindi esclusi i lavori, servizi e forniture affidate ai sensi dell'articolo 36 c.2 lett.a del Codice degli Appalti.

#### Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

- 1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal Segretario Generale o dirigente competente.
- 2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione e rotazione degli incarichi;
- 3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

#### Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

- 1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
- 2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale





che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

- 3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
- 4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

#### Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

- 1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
- 2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
- 3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

#### Articolo 7

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

#### Articolo 8

(Costituzione del fondo)

- 1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
- 2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è





iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

- 3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
    - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- 4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
- 5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
- 6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

### TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

### TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da
•	applicare





Fino ad euro 500.000,00	2%		
oltre euro 500.000,00:			
- per la parte fino a euro 500.000,00	2%		
per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%		

- 7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
- 8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
- 9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
- 10. Il fondo incentivi per le funzioni tecniche fa carico direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture. Il fondo è accantonato nel relativo quadro economico tra le somme a disposizione con l'esatta indicazione delle finalità.

#### Articolo 9

### (Criteri di ripartizione del fondo)

- 1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
- 2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
- 3. Nel caso in cui una o più attività vengono svolte da personale con qualifica dirigenziale, la quota relativa a tale attività va ad alimentare il fondo di cui all'articolo 8 nella misura del 50%.
- 4. Le quote non corrisposte a seguito del superamento del limite massimo di incentivo percettibile per la singola annualità da parte del singolo dipendente alimentano il fondo di cui all'articolo 8.





### Articolo 10

(Erogazione delle somme)

- 1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
- 2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
- 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
  - 4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).

#### Articolo 11

### (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).

### Articolo 12

### (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

- 1. Nell'atto di individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, si stabiliscono le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
- 2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del dirigente competente/Segretario generale ai fini dell'attribuzione dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni e riscontri dell'incarico eseguito. Il dirigente competente /Segretario generale attribuisce l'incentivo ad



ogni soggetto destinatario tenendo conto:

del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è incaricato ;

del rispetto della conclusione della funzione svolta nei tempi e nei contenuti assegnati.

Ai fini della liquidazione dell'incentivo da ripartire si stabiliscono i seguenti termini :

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il dirigente competente dà atto della avvenuta emanazione del provvedimento di approvazione della programmazione della spesa, dell'invio della relazione finale di verifica del progetto al RUP e dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente competente/segretario generale assume la determinazione di liquidazione.
- B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
- il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente competente/segretario generale assume la determinazione di liquidazione.
   Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
  - i. il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - ii. il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
  - iii. il dirigente competente/ segretario generale assume la determinazione di liquidazione.





### Articolo 13

(Trasparenza)

I dati salienti relativi alla distribuzione degli incentivi tecnici sono resi noti ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs n. 33 /2013 in conformità alla delibera ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020.

#### Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

### Articolo 15

(Disposizioni transitorie)

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività incentivabili espletate dai dipendenti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, e svolte antecedentemente alla data di adozione del presente Regolamento nei limiti degli accantonamenti di fondi eventualmente previsti in fase di impegno delle risorse destinate al finanziamento dei progetti.





### (TABELLA 1):

## Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
	5%	10%	25%	60%	100%
Responsabile della programmazione (RUP)	2%				2%
Responsabile del procedimento		4%	7%	9%	20%
Verificatore progettazione		4%			4%
Direzione dei lavori*			7		
(ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale				27%	27%
attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)					
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				8%	8%
Collaboratori tecnici ***	1,50%	1%	6%	8%	16,50%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,50%	1%	12%	8%	22,5%

<sup>\*</sup> In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 14; Direttore operativo 8; Ispettore di cantiere 5.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

\*\*\* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.



<sup>\*\*</sup> Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale dell' 8% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.



## (TABELLA 2):

## Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	2%			2%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1,5%	5%	8%	14,5%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,5%	10%	7%	18,5%
Totale	5	25	70	100%
** Comprendono i collaboratori a supporto	del RUP e delle altre	figure.		